

SCHEMA

COMUNE DI BELLUNO

CONTRATTO APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DEL COMUNE DI BELLUNO: PRIMO LOTTO: UFFICI COMUNALI, SALE (CREPADONA, SALA ELISEO DAL PONT, MUSEO, SEDI DELLA SCUOLA DI MUSICA. SECONDO LOTTO: GLI UFFICI GIUDIZIARI (TRIBUNALE + NUOVI UFFICI GIUDICE DI PACE) – PER IL PERIODO DALL' 1.5.2015 AL 30.4.2020.

CIG n. CUP. N.

Repubblica Italiana

L'anno (.....) il giorno del mese di alle ore - in, nella sede del, in via, n.

Innanzi a me dott.ssa Alfonsina Tedesco, Segretario del Comune di Belluno, sono comparsi i signori:

1) dott.ssa Maura Florida nata a il, C.F.: che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Belluno (C.F. 00132550252), in qualità di Dirigente del Settore V Gare e Fundraising ai sensi dell'art. dello Statuto comunale;

2), nato a (.....) il, ivi residente in, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della ditta, con sede in via (C.F.), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima/ che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse dell'associazione temporanea di imprese quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza.

Detti signori, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo e con il mio assenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto appresso:

P R E M E S S O

- che, con determinazione del Dirigente del Settore V Gare e Fundraising n. del, è stato disposto di provvedere all'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili del comune di Belluno: primo lotto: stabili adibiti a servizi comunali \ sale (Crepadona, Sala Eliseo dal Pont, Museo, sedi della scuola di Musica; secondo lotto: Uffici giudiziari di Belluno (tribunale + nuovi uffici giudice di pace) per il periodo dall' 15.2015 al 30.4.2020, stabilendo altresì di procedere alla relativa aggiudicazione mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.
- che con successiva determinazione del Dirigente del Settore Gare e Fundraising n. del, sono state approvate le risultanze della gara succitata, esperita in data, aggiudicando il servizio alla ditta da (.....), che è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara d'appalto;
- che della aggiudicazione definitiva è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati;/che nella fattispecie non è necessario attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 11 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., in quanto è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando-disciplinare;
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 11 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

- che è stata costituita con scrittura privata un'associazione temporanea di operatori economici tra: capogruppo con mandato speciale di rappresentanza,,mandante/i, sottoscritta in data, registrata all'Agenzia delle Entrate di il al n.serie ..., acquisita al protocollo del Comune di in data prot. n.....;
- dato atto che in data, si è provveduto ad inoltrare al Prefetto di Belluno la richiesta di informazioni di cui 90 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;
oppure
- dato atto che essendo trascorso il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura competente della richiesta di informazione antimafia si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii./ (solo in caso di urgenza) dato atto che essendo trascorso il termine di 15 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura competente della richiesta di informazione antimafia si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii..

CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

Art.1 – Il Comune di Belluno, come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta da, che accetta, il servizio di pulizia degli stabili del comune di Belluno: primo lotto: stabili adibiti a servizi comunali \ sale (Crepadona, Sala Eliseo dal Pont, Museo, sedi della scuola di Musica; secondo lotto: Uffici giudiziari di Belluno (tribunale + nuovi uffici giudice di pace)

Il servizio deve essere considerato ad ogni effetto servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Il presente contratto è a corpo..

Art.2 - La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i servizi inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché: 1) della determinazione del Dirigente del Settore V Gare e Fundraising n. del, 2) del Capitolato Speciale; 3) dell'offerta presentata sede di gara .

Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto ed il DUVRI, che vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.

E' altresì dichiarato parte integrante e sostanziale del presente contratto, come fosse di seguito trascritto e viene allegato sub. ...) il piano operativo di sicurezza presentato dall'appaltatore

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI.

L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso dell' esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.

Art.3 – L'importo per l'esecuzione dell'appalto viene fissato in complessivi €, oneri per la sicurezza compresi e IVA esclusa, giusta il prezzo offerto in sede di gara.

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto o, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Qualora nel corso del servizio nuove esigenze del committente dovessero rendere necessario estendere il servizio per una superficie da trattare superiore al 20% di quella stabilita dal Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore si impegna sin d'ora ad accettare l'estensione del servizio fino al limite del 50% dello stesso.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, il nuovo corrispettivo spettante all'appaltatore sarà rideterminato moltiplicando l'importo contrattuale per il coefficiente ottenuto mediante l'applicazione del seguente algoritmo:

superficie contrattualmente prevista : 100 = nuova superficie da trattare : x

Art.4 - La durata dell'appalto è fissata in cinque anni, con decorrenza dall' 1.5.2015 e comunque dalla data della consegna in via d'urgenza e sino al 30.4.2020 e con possibilità di rinnovo a ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione per ulteriori due anni qualora la legge lo consenta al momento del rinnovo.

Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio (art. 115 D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.). A partire dal tredicesimo mese i prezzi subiranno una revisione pari alla variazione dell'indice ISTAT disponibile, anche per il periodo di eventuale rinnovo di cui all'art.8 del presente bando-disciplinare. La medesima disposizione vale anche per il periodo di rinnovo.

Qualora non venga esercitata la facoltà del rinnovo, alla scadenza il contratto si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

L'appaltatore ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Committente sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Per ciascun lotto, per il primo anno l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire al committente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo il committente potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante un semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.

All'iniziativa di recesso del committente non potrà essere opposta da parte dell'appaltatore alcuna eccezione, né la circostanza di avere già effettuato servizi di pulizia nei locali oggetto dell'appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale in atto.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

Il mancato superamento con risultati positivi del periodo di prova, comporterà la risoluzione del contratto e, a discrezione del committente, l'affidamento dell'appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda, alla quale si applicano le presenti disposizioni in ordine al periodo di prova e così di seguito.

Art.5 - E' fatto espresso divieto al prestatore del servizio, di subappaltare in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né di farlo eseguire a mezzo di procuratore, senza

l'assenso dell'Amministrazione, sotto la pena della risoluzione del contratto e rifusione dei danni e delle spese. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., ai sensi del quale si dà atto che la ditta aggiudicataria non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna parte del servizio

oppure

ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

I predetti servizi e pertanto, potranno essere concesse/i in subappalto, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del 2° comma dell'art.118 medesimo.

L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell'azione penale.

Nel caso di affidamento di servizi in subappalto o in cottimo è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di:

a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, con allegato il documento unico di valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

b) trasmettere al committente la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo previsti dalla legge relativamente ai forniture da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto del termine quantitativo stabilito dalla legge oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subcessionario, che non deve risultare inferiore all'80% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione;

c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il C.I.G. e il (CUP) ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

d) di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dal committente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 11/11/2011 n. 180 la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento servizio.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il committente provvederà alla sospensione del successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'affidatario si impegna a corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso ed è con esse solidalmente responsabile dell' adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo.

E' fatto altresì obbligo all'appaltatore ed all'eventuale subappaltatore di rispondere

dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., nelle ulteriori norme che regolano la materia.

Art. 6 Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210

Nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto d'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.

Art.7 - Il Comune di Belluno accetta quale cauzione definitiva la polizza assicurativa/fideiussione bancariarilasciata dalla, per l'importo di €, nell'interesse della ditta aggiudicataria del servizio.

Si dà altresì atto che l'appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con al fine di tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto, con il massimale unico di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine dell'appalto del servizio.

Art. 8 - Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità con le modalità, nei termini e per gli effetti stabiliti dal Titolo IV del D.P.R. 5.10.207, n. 207 e ss.mm.ii. e dal Capitolat Speciale d'Appalto

Resta ferma la facoltà del committente di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto/sarà effettuata da un soggetto che sarà nominato dal committente.

Della verifica di congruità è redatto apposito verbale con le modalità stabilite dall' art. 319 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.

Art.9 - Il pagamento sarà effettuato mensilmente, a certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.

In applicazione degli artt. nn 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n.

187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il committente, come sopra rappresentato, promette e si obbliga di pagare l'importo delle

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì dimostrare ad ogni fatturazione, di avere ottemperato a quanto previsto dall'art.5 della legge n. 82 del 25.1.1994.

I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le operazioni di pagamento.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN, acceso ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sul quale le persone delegate ad operare sono C.F.

Ai sensi del 6 comma dell'118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 145/2000 si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti. Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto .

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 117 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, e ss.mm.ii.. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

Art.10 - Ove si verificano delle inadempienze da parte della ditta appaltatrice, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale, sarà applicata dal committente a suo insindacabile giudizio ed in relazione alla gravità dell'inadempienza, una penale nei termini e con le modalità appresso indicate:

I rilievi e le contestazioni su inadempienze e irregolarità riferite alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 4 del Capitolato Speciale d'Appalto potranno:

- essere presentati e fatti rilevare dal Servizio Economato/Provveditorato in ogni momento;
- essere presentati e fatti rilevare, con qualsiasi modalità e senza formalità, tanto verbalmente quanto per via telefonica, telefax o per iscritto.

A tali richiami e rilievi l'appaltatore si dovrà adeguare prontamente, salva la possibilità di fornire chiarimenti e motivazioni delle inadempienze richiamate.

Qualora alla contestazione non faccia seguito l'osservanza delle condizioni contrattuali, il committente formalizzerà la contestazione con comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo

PEC, all'appaltatore, che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, adeguare le prestazioni a quanto richiesto. Trascorso il tempo suddetto, il committente deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al paragrafo successivo.

In caso di non ottemperanza, il committente applicherà una penale compresa fra il 5% ed il 10% del canone mensile, a seconda della gravità del caso a suo giudizio insindacabile e senza pregiudizio per la rifusione del maggior danno eventualmente causato. L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture emesse o da emettere e non ancora liquidate.

Verificandosi deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il committente potrà, previa comunicazione all'appaltatore, ordinare ad altri soggetti l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi, i cui costi saranno addebitati al prestatore di servizi. A tal fine, il committente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dello stesso o eventualmente sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Art. 11 - Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C. a tutto rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno all'appaltatore del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:

- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al committente;
- la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio.
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Il codice di comportamento adottato dal committente è scaricabile dal sito internet <http://www.comune.belluno.it>).

Art. 12 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;/ in caso di comunicazione antimafia interdittiva;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Il Comune si riserva di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del C.C... qualora nel corso dello stesso per disposizione di legge o per decisione dello Stato, del Comune o comunque di terzi, la competenza della pulizia degli stabili oggetto del presente servizio ed in particolare di quelli facenti parte del secondo lotto venga trasferita dal Comune allo Stato o ad altri soggetti, salvo che questi ultimi non decidano autonomamente di subentrare nel contratto. In quest'ultimo caso, l'appaltatore si impegna ad accettare il subentro nel contratto senza oneri aggiuntivi per il nuovo soggetto subentrante, salvo diverse disposizioni di legge o accordi tra le parti.

Art. 13 – L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

Art.14 - Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice del servizio elegge domicilio in Belluno, piazza Duomo, civico n. 1 presso la sede del Comune.

Art.15 – I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

Art.16- Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio.

Art.17- A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art.18 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

Art. 19 - I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il committente. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Si dà atto che la ditta appaltatrice ha versato la somma di €, in conto spese contrattuali, salvo conguaglio giusta bolletta del Tesoriere comunale- sede di, n. del

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

1) Il Dirigente del Settore V Gare e Fundraising, dott.ssa Maura Florida, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

2) Il sig. mediante l'apposizione mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto.

Questo atto occupa quindici facciate intere e parte della, scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA

PER IL COMUNE

IL SEGRETARIO

